



**COMMISSARIO AD ACTA**

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario  
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

**DECRETO**

**N. 140**

**IN DATA 06-09-2024**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI DELLA DIRIGENZA MEDICA, DI ALTRE PROFESSIONI SANITARIE, DI INFERMIERI E DI OPERATORI SOCIO SANITARI CON TITOLO CONSEGUITO ALL'ESTERO E NON ANCORA RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE, IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA (ART. 13 D.L. 17/03/202, N.18 E S.M.I.). – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO**

---

|                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio                                             | DOTT.SSA LOLITA GALLO |
| Il Direttore del Servizio<br>SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,<br>FORMAZIONE, ECM | DOTT.SSA LOLITA GALLO |
| Il Direttore Generale per la Salute                                             | DOTT.SSA LOLITA GALLO |

---

## IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

**RICHIAMATA** la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.191 e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse Di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

**VISTA** la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii;

**VISTO** l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario *ad acta* che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" ( pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett.b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

### **VISTI:**

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "*Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano o da innovazioni della legislazione statale vigente*";

### **VISTI:**

- l'art. 13 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19" convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, che prevedeva fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID 19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea;
- l'art 6 bis del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105, convertito in Legge n.126 del 16 settembre 2021, rubricato "Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie", che stabilisce "al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra

*nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";*

*- l'art 15 del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56*

*rubricato "Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero" che recita: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività di cui al comma 1", ed il successivo comma 3 che dispone "nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6 bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";*

**VISTO**, poi, l'art. 15, comma 1, del Decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, il quale prevede che *"al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio sanitario sul territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero";*

**CONSIDERATO** che la medesima disposizione, al comma 2, prevede che *"entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1";*

**CONSIDERATO** altresì, che la già citata disposizione, al comma 3, prevede che *"sino all'adozione dell'Intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";*

**DATO ATTO** che la menzionata normativa, introduce nell'ordinamento nazionale una deroga temporanea al preventivo e necessario riconoscimento del titolo estero abilitante in Italia all'esercizio delle professioni sanitarie, infermieristiche e della qualifica professionale di operatore sociosanitario, la cui procedura è di competenza del Ministero della Salute;

**CONSIDERATO** che al fine di garantire la corretta funzionalità dei servizi sanitari, l'Azienda ASReM ha proceduto ad indire numerosi avvisi per il conferimento di incarichi a tempo determinato per la copertura di posti di Dirigente Medico, nonché procedure concorsuali finalizzate alla copertura di detti posti a tempo indeterminato e che per alcune discipline l'espletamento dei concorsi non ha soddisfatto il necessario fabbisogno aziendale;

**TENUTO CONTO** che, nonostante l'espletamento delle già menzionate procedure di reclutamento, continua a persistere la grave carenza di personale medico e sanitario e che per esigenze di semplificazione e snellezza delle procedure ed al fine di consentire celermente l'esercizio temporaneo della professione sanitaria da parte dei professionisti che hanno conseguito una qualifica all'estero, nel rispetto delle previsioni di cui al citato art. 13 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** opportuno consentire all'Azienda ASReM ed alle strutture sanitarie interessate anche private autorizzate o accreditate di reperire le necessarie figure sanitarie ed in particolare il personale di dirigenza medica, altre professioni sanitarie, infermieri e operatori sociosanitari, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario;

**DATO ATTO** che la normativa sopracitata prevede che il personale sanitario interessato presenti istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli art. 2-bis e 2-ter del Decreto-legge n. 183/2020;

**PRECISATO** in ogni caso che la presentazione della manifestazione di interesse dei professionisti costituisce il presupposto per l'eventuale instaurazione di un rapporto professionale, ma non ha carattere vincolante per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private interessate dalla presente procedura;

**RITENUTO**, pertanto, per le ragioni su esposte di: approvare lo schema di “*Avviso pubblico per la presentazione delle domande ai fini dell’esercizio temporaneo della professione sanitaria di dirigenza medica, altre professioni sanitarie, infermiere e operatore sociosanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.*” (**a Illegato A**) e il modello fax-simile di domanda (**allegato B**) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

**RITENUTO** che dopo aver espletato l’attività istruttoria finalizzata alla verifica della corretta compilazione della domanda e la presenza degli allegati richiesti, sarà predisposto, a cura della Direzione Generale per la Salute, un elenco, aggiornato trimestralmente, con i nominativi dei professionisti a cui potranno far ricorso l’ASReM e le strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate o autorizzate;

**RITENUTO** che sarà cura dell’ASReM e delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate o autorizzate verificare il possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati, inseriti nel suddetto elenco, e l’eventuale congruità del percorso formativo, prima dell’instaurazione del rapporto professionale, fermo restando ogni altro limite di legge;

**DATO ATTO** che l’oggetto del presente decreto rientra nell’ambito del mandato commissariale rispondendo all’obiettivo di cui al punto i “*adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione del Livelli essenziali di assistenza, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale*” della deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d’intesa con il subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento

## DECRETA

### Articolo 1

1. E’ approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande ai fini dell’esercizio temporaneo della professione di dirigente medico, di altre professioni sanitarie, di infermiere e di operatore sociosanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’unione europea ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.”, di cui all’**Allegato A**) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle more dell’adozione di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. È approvato il modulo fac-simile di domanda per l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali di dirigenza medica, altre professioni sanitarie e infermiere, e della qualifica professionale di operatore sociosanitario conseguite all’estero, ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18, convertito nella legge 24.04.2020, n. 27 e ss.mm.ii.”, di cui all’**Allegato B**) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### Articolo 2

1. L’avviso pubblico di cui all’art. 1 è rivolto esclusivamente ai soggetti in possesso della qualifica professionale di dirigenza medica, di altre professioni sanitarie, di infermiere e di operatore sociosanitario che intendano esercitare sul territorio regionale, in favore dell’Azienda ASReM e delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate o autorizzate, la relativa professione regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea in base a un titolo conseguito all’estero.
2. La presentazione della manifestazione di interesse dei professionisti costituisce il presupposto per l’eventuale instaurazione di un rapporto professionale, ma non ha carattere vincolante per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private interessate dalla presente procedura.

### Articolo 3

1. La Direzione Generale per la Salute, previa istruttoria finalizzata alla verifica della corretta compilazione della domanda e della presenza degli allegati richiesti, predispone un elenco, aggiornato trimestralmente, con i nominativi dei professionisti a cui potranno far ricorso l’ASReM e le strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate o autorizzate.
2. L’ASReM e le strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate o autorizzate verificano il possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati, inseriti nell’elenco di cui al comma 1 del presente articolo, e l’eventuale congruità del percorso formativo, prima dell’instaurazione del rapporto professionale, fermo

restando ogni altro limite di legge.

**Articolo 4**

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'ASReM.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA  
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA  
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82